

Delibera n. 97 del 26/06/2014

OGGETTO: Erogazione contributo economico all'Associazione di Volontariato Onlus "Laboratorio Moietta" per iniziative sociali

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 10 luglio 2014 con nota prot. n.3002 il Responsabile dell'Area Polizia locale di questo Ente segnalava al Sindaco ed al Responsabile dei Servizi Sociali di questo Ente la presenza nelle vicinanze del palazzo municipale di un nucleo familiare, composto da padre e madre e figlio minore di anni uno, proveniente dal Senegal in evidente stato di indigenza.

Considerato che l'Associazione di Volontariato Onlus "Laboratorio Moietta" con sede in Curinga in via Villa n.31 C.F.:92019780797, da tempo opera sul territorio impegnandosi a portare avanti progetti di grande rilevanza sociale quale ad es. quello di distribuzione di alimenti a famiglie che si trovano in gravi difficoltà economiche per l'assenza di un lavoro o monoreddito con più figli a carico.

Preso atto che la predetta Associazione, interpellata in merito, si è mostrata disponibile ad attivarsi per trovare un alloggio temporaneo (per un mese) a questa famiglia impegnandosi, al tempo stesso, per il periodo di permanenza in detto alloggio, a fornire alla predetta famiglia tutti i beni di prima necessità.

Rilevato che per la realizzazione di quanto sopra e per altri progetti in atto l'Associazione di che trattasi deve affrontare rilevanti spese.

Ritenuto, in esito a quanto sopra, di concedere all'Associazione sopra indicata un contributo economico, quantificato in € 500,00 per far fronte agli oneri relativi alla realizzazione dei progetti sopra indicati.

rilevato che il sostegno all'iniziativa in oggetto:

- è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. N° 267/2000 (art. 13 comma 1: "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità") e nello Statuto comunale (art. 3 comma 2, lettera e. il Comune "*opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza, con speciale riferimento ai ceti meno abbienti, agli emarginati ed ai fenomeni di esclusione sociale riguardanti anziani, minori, inabili ed invalidi, avvalendosi anche delle iniziative di volontariato;*");

- corrisponde alla previsione contenuta nell'art. 7 comma 1 della L. n° 131/2003: i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

- rappresenta una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione e, di conseguenza, non si configura come attività di sponsorizzazione che, in base all'art. 6 comma 8 e 9 del D.L. n° 78/2010, non è più possibile effettuare.

Dato atto, pertanto, che la scelta di sostenere l'Associazione in questione s'inserisce nel più ampio contesto di sostegno alle formazioni sociali, all'associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità.

Evidenziato come la stessa Costituzione (art.118, comma 4) inviti i Comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati e lo svolgimento di attività di interesse generale dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà c.d. "orizzontale".

Considerato che rientra, quindi, tra le possibilità dell'Ente locale quella di erogare specifici contributi alle Associazioni locali in relazione allo svolgimento di attività e prestazioni rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività locale sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale sopra richiamati.

Che, nello specifico, l'attività rientrante nelle competenze dell'Ente locale viene esercitata in via mediata dall'Associazione in questione, rappresentando quell'attività una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione (vedi, in tal senso, parere della Sezione di controllo della Corte dei Conti dell' Emilia Romagna n.18/2011 e della Sezione di controllo della Corte dei Conti Lombardia n.1075/2010).

Dato atto che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente e non rientrano nel novero delle spese per “ relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza” previste dall'art.6, comma 8 e 9 del decreto legge N. 78/2010 convertito dalla legge n.122/2010, che dispone che a decorrere dall'anno 2011 le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore a un 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità e (comma 9) non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito, con modificazioni, dalla legge 07/12/2012, n.213.

Ritenuto, pertanto, opportuno corrispondere all'Associazione di Volontariato Onlus “ Laboratorio Moietta”, come sopra meglio generalizzata , un contributo economico per far fronte agli oneri relativi alla realizzazione dei progetti in atto compreso quello relativo al sostegno della famiglia senegalese sopra indicata.

Considerato che tale spesa trova idoneo stanziamento al capitolo 2580/1 “ *Contributi ad Enti teatrali, Istituti ed Associazioni per finalità culturali*” del redigendo bilancio per l'esercizio corrente.

Ritenuto di demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti.

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica contabile espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma1 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art.3, comma 1, lett. b, decreto – legge 174/2012.

Visti

- il D. L.vo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

DI EROGARE all'Associazione di Volontariato Onlus “Laboratorio Moietta” con sede in Curinga in via Villa n.31 C.F.:92019780797 un contributo economico, pari ad € 500,00, per far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione dei progetti in atto compreso quello relativo al sostegno della famiglia senegalese in premessa indicata.

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Affari Generali l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti, ivi compreso l'impegno della spesa necessaria.

DI DARE ATTO, altresì, che la spesa di cui sopra, pari ad € 500,00 sarà imputata al cap. “ 2580/1 “ *Contributi ad Enti teatrali, Istituti ed Associazioni per finalità culturali*” del redigendo bilancio dell’esercizio corrente.

DI DARE ATTO che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell’immagine dell’Ente e non rientrano nel novero delle spese per “ relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza” previste dall’art.6, comma 8 e 9 del decreto legge N. 78/2010 convertito dalla legge n.122/2010, che dispone che a decorrere dall’anno 2011 le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore a un 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità e, (*comma 9*), non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.-